

Inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità del secondo Ciclo

Assistenza educativa
e
trasporto scolastico



Processo normativo

- ❑ L'articolo 13, comma 3 della **legge 104/1992** *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", prevede: "Nelle Scuole di ogni Ordine e Grado [...] l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".
- ❑ La legge **n. 56 del 7 aprile 2014 (cd. legge Delrio)** ha dettato un'ampia riforma in materia di Enti locali, prevedendo – tra l'altro – la ridefinizione del sistema delle Province, rivendendone le competenze (tra cui quelle in materia di inclusione scolastica).
- ❑ Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 947 della **legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016)**, a decorrere dal 1° gennaio **2016** le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali iscritti all'Istruzione secondaria superiore sono state attribuite alle Regioni.
- ❑ Per dare attuazione al nuovo quadro normativo, **l'articolo 31 della legge regionale n. 15/2017** ha modificato gli **articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2007**, in modo tale da:
 - ✓ **attribuire alla Regione la promozione ed il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale iscritti all'Istruzione superiore di secondo Grado ed ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (secondo Ciclo di studi);
 - ✓ **trasferire ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale del secondo Ciclo;
 - ✓ la medesima legge regionale n. 19/2007 ha previsto che – per assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza – la Giunta regionale approva specifiche *Linee Guida*.

DGR di attuazione

DGR n. 6832 del 30 giugno 2017 ha approvato le **Linee Guida**, che stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione del contributo per i servizi di assistenza e trasporto, prevedendo l'erogazione di un contributo regionale alla spesa sostenuta dai Comuni per l'organizzazione e gestione dei servizi.


DGR n. 3163 del 26 maggio 2020 ha **incrementato l'importo del contributo chilometrico del trasporto** nonché l'importo del contributo annuo massimo riconoscibile per ciascuna fascia chilometrica relativa al servizio di trasporto scolastico.

DGR n. 5139 del 2 agosto 2021 ha introdotto il **contributo straordinario** nei casi in cui il Comune, nonostante le procedure di evidenza pubblica messe in campo, risulta impossibilitato ad erogare il servizio di trasporto e la famiglia sia obbligata ad organizzarlo.


DGR n. 312 del 15 maggio 2023 ha aggiornato le **Linee Guida** del 2017 (unico documento che sistematizza anche le modifiche intervenute con le delibere del 2020 e del 2021).

Trend numero studenti: + 89% dal 2017 ad oggi

I Comuni hanno ricevuto il contributo regionale per il 100% degli studenti interessati




Trend costi effettivamente sostenuti in Lombardia ASSISTENZA: + 87% dal 2017 al 2022



- ❑ Nel 2019/2020 la spesa è diminuita per effetto delle limitazioni da Covid-19 alla frequenza scolastica.
- ❑ **Per il 2022/2023 il dato è riferito alla richiesta dei Comuni.** La spesa effettiva sarà nota quando la raccolta dei dati sarà definitiva.


Trend costi effettivamente sostenuti in Lombardia

TRASPORTO: +70% dal 2017 al 2022



- ❑ Nel 2019/2020 la spesa è diminuita per effetto delle limitazioni da Covid-19 alla frequenza scolastica.
- ❑ **Per il 2022/2023 il dato è riferito alla richiesta dei Comuni.** La spesa effettiva sarà nota quando la raccolta dei dati sarà definitiva.

Trend costi complessivi effettivamente sostenuti in Lombardia ASSISTENZA e TRASPORTO: + 85% dal 2017 al 2022



Per il 2022/2023, il dato è riferito alla richiesta dei Comuni. La spesa effettiva sarà nota quando la raccolta dei dati sarà definitiva.

Novità introdotte dalla DGR n. 312/2023

- ❑ Aumento del contributo regionale ai Comuni: da euro **21,00/ora** ad euro **23,00/ora**.
- ❑ I Comuni **devono corrispondere almeno euro 23,00 all'ora** ai soggetti economici selezionati.
- ❑ Disciplina delle attività degli assistenti in caso di **assenza degli studenti** (per assenze fino a 10 giorni scolastici consecutivi: l'assistente è tenuto ad andare in classe e la cooperativa che eroga il servizio è remunerata; per assenze di durata superiore ai 10 giorni: in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità ed al fine di garantire la continuità delle attività, l'assistenza deve essere assicurata a domicilio; negli altri casi, l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la Scuola e con l'Ente locale).
- ❑ Previsione **del titolo di Laurea breve L-19** (Scienze dell'Educazione) per svolgere la funzione di assistente.
- ❑ **Deroga per il 2023/2024** per i diplomati con 2 anni di esperienza e per i laureandi della classe L-19 con almeno 120 CFU.
- ❑ Dal **2024/2025 per i diplomati sarà valido il percorso formativo in via di definizione**.
- ❑ Aumento contributo regionale ai Comuni per il trasporto: da euro **0,50 al km** ad euro **0,75 al km**.

Circolare esplicativa dei contenuti della DGR n. 312/2023

- ❑ Le Linee guida regionali in materia di assistenza sono prescrittive per ciò che riguarda l'organizzazione del servizio a favore degli studenti con disabilità del secondo Ciclo.
- ❑ Regione Lombardia non ha competenza in materia di servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti del primo Ciclo (dalla Scuola dell'infanzia fino alla Scuola secondaria di primo Grado), che è assegnata ai Comuni (i Comuni possono autonomamente utilizzare le Linee guida regionali come modello indicativo, ma non vincolante per il primo Ciclo).
- ❑ le Linee guida trovano applicazione dall'Anno scolastico e formativo 2023/2024. Tuttavia, i contratti in vigore al momento dell'adozione del provvedimento (BURL 22 maggio 2023), che sono stati elaborati sulla base delle precedenti Linee guida del 2017, possono continuare a produrre effetti senza subire modifiche.
- ❑ tutti i Comuni che faranno istanza di contributo a valere sull'Avviso a partire dall'Anno scolastico e formativo 2023/2024 beneficeranno del contributo orario pari ad euro 23,00/ora, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto con l'operatore economico selezionato ad esito della procedura pubblica.
- ❑ Ai fini delle procedure di gara: il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale è comprensivo di tutte le attività da questo interessate (ore di assistenza erogate agli studenti con disabilità; attività accessorie, collaterali e di ausilio a che il servizio sia reso, ad esempio i materiali necessari agli assistenti per l'espletamento della loro funzione; attività di coordinamento, attività di gestione del servizio, attività di raccordo degli assistenti con le Istituzioni scolastiche e formative, gli Enti locali ed il Terzo settore). Ciò implica necessariamente la previsione di un servizio composto da più elementi, che possono essere oggetto di valutazione tecnica ed economica.
- ❑ È fatta salva l'autonomia dei Comuni nella scelta della modalità di selezione del soggetto erogatore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la procedura di evidenza pubblica, la procedura di accreditamento oppure l'assegnazione del contributo alle Scuole richiedenti.

Organizzazione del servizio

Le *Linee Guida*:

- ❑ stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione del contributo per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
- ❑ individuano il Comune quale soggetto in grado di raccogliere, dalle Istituzioni scolastiche e formative, i fabbisogni di assistenza educativa e la necessità di trasporto degli studenti con disabilità
- ❑ affidano al Comune la gestione e l'erogazione del servizio (che può esser svolto in forma singola o associata ovvero attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati o gare di appalto).

In particolare:

- ❑ Il Comune presenta alla Regione, tramite apposito sistema informativo, una richiesta di contributo individuale, contenente **l'indicazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale** dello studente – tenuto conto anche della condizione di disabilità grave dello studente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – nonché **la richiesta di trasporto scolastico** per gli studenti che necessitano del trasporto casa/Scuola e ritorno;
- ❑ Per il **SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA**: il preventivo di spesa è determinato dal numero di ore settimanali di cui necessita lo studente, rilevabile dal Piano Educativo Individuale (PEI), moltiplicato per le 34 settimane di frequenza scolastica (o 35, in caso di annualità d'esame) e per il costo orario dell'educatore pari ad euro **23,00 (IVA inclusa)**;
- ❑ Per il **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**: il preventivo di spesa è calcolato sulla base della seguente formula: km (ovvero distanza dalla residenza dello studente all'istituzione scolastica/formativa) x 34 (o 35) settimane x 6 (giornate di frequenza settimanale) x 2 viaggi (andata e ritorno) x euro 0,75.
- ❑ I Comuni ricevono un primo acconto del 50% in fase di adesione all'Avviso ed il successivo saldo a conclusione dell'anno scolastico e formativo, previa rendicontazione dei servizi.

Prossime aperture del sistema informativo

Bandi OnLine

- ❑ **apertura del sistema dal 22 gennaio al 26 febbraio 2024**, per richieste di *contributo straordinario** o *straordinario ulteriore*** per il trasporto scolastico.
- ❑ **riapertura straordinaria dal 4 marzo al 6 maggio 2024** per richieste di fabbisogno intervenute dopo la chiusura dell'Avviso; per integrazioni a causa di aggravamenti ed aggiornamento del PEI (Piano Educativo Individualizzato); per richieste non perfezionate per carenza di documentazione, ...

***Contributo straordinario:**

È ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni, che devono essere debitamente descritte, documentate e giustificate:

- il servizio di trasporto è sostenuto ed organizzato dalla famiglia in autonomia come *extrema ratio*, a causa dell'impossibilità da parte del Comune di gestirlo. Pertanto, non è ammesso il contributo straordinario per i casi in cui la decisione di gestire e organizzare il trasporto è volontariamente assunta dalla famiglia, per la cui spesa al Comune spetterà solo il relativo contributo ordinario;
- il Comune deve dare prova di aver esperito procedure per ricercare un soggetto gestore (interno, *in house*, o mediante ricerca di mercato), che hanno dato esito negativo: ad esempio, una procedura di evidenza pubblica andata deserta oppure una ricerca di mercato che ha individuato un importo a base di gara superiore al contributo riconosciuto da Regione Lombardia;
- la famiglia ha ricercato la soluzione più economica ed efficiente per il trasporto del/della figlio/a a Scuola. Di norma e ove possibile, deve acquisire almeno 2 preventivi di spesa.

Il contributo straordinario segue le fasce chilometriche applicate per quello ordinario, riconoscendone un importo fino al 50% dei costi sostenuti.

**** Contributo straordinario ulteriore:**

Laddove la spesa sostenuta dalla famiglia non trovi totale copertura con il contributo ordinario e straordinario e, quindi, residuino costi incomprimibili, tali cioè da non rendere gratuito il servizio alla famiglia, il Comune può chiedere di accedere al contributo straordinario ulteriore.

La richiesta di contributo straordinario ulteriore deve essere avanzata dal Comune contestualmente a quella di contributo straordinario, anche ai fini di una preventiva valutazione, da parte degli Uffici regionali, della legittimità della richiesta. Il contributo straordinario ulteriore a carico del Bilancio regionale, equivalente ad un co-finanziamento, non può essere superiore a quanto sostenuto dal Comune: pertanto, i costi incomprimibili devono essere suddivisi tra Comune e Regione in pari importo.